



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/06/2020

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160). -  
Disposizioni acconto IMU 2020

L'anno duemilaventi, addi trenta, del mese di Giugno alle ore 17:30, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 18354, del 23/06/2020, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	--
BURRANI STEFANO	--	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	--
DI LORITO LUCIANO	--	PIETRANGELO CARLO	--
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	--
FEBO MARINA	--	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	--	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	SI	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 9 Assenti n° 8

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA,CACCIATORE CARLO,RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente, SBORGIA FRANCESCA, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Trulli prende la parola e illustra il punto n. 3 all'Odg..

Il Vice Presidente espone che sono stati presentati n. 2 emendamenti uguali.

Il Consigliere Fedele prende la parola e illustra l'emendamento

Si procede alla votazione dell'emendamento- Presenti n. 13 – votanti n. 13 - favorevoli n. 13

Il Vice Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, come emendata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

ALIQUOTE BASE	TIPO DI IMMOBILE
0,50%	Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
0,10%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
0,76%	Terreni agricoli
0,86%	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
0,86%	Altri immobili

**Detrazioni:**

IMPORTO	FATTISPECIE
€ 200,00	Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
€ 200,00	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76%
Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato	0,86%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,81%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Abitazioni tenute a disposizione e altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 *non si è avvalso* della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Dato atto inoltre che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI):

#### Aliquote TASI anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8 e A9)	0,19%
Fabbricati rurali strumentali Cat. D10 e altre categorie con avvenuto riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/07/2012	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), e categorie C3, C1	0,25%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. Beni merce)	0,25%

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 data 11.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha abolito la componente TASI nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC);

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la necessità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

➤ di aumentare le aliquote di base delle seguenti categorie:

- Abitazione principale e assimilate Cat. A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), e categorie C3, C1
- Fabbricati rurali strumentali;
- Fabbricati beni merce;

al fine preciso di recuperare il mancato gettito della TASI derivante dall'avvenuta abolizione della stessa, ad opera dell'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019.

➤ di confermare le aliquote agevolate e le detrazioni già individuate per l'anno 2019.

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (come emendata):

<b>Fattispecie</b>	<b>Misura</b>
1. Aliquota <b>Abitazione principale</b> (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	<b>0,60%</b>
2. Aliquota <b>Fabbricari rurali</b> ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 – comma 750	<b>0,10%</b>
3. Aliquota <b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati – comma 751	<b>0,23%</b>
4. Aliquota <b>Terreni agricoli</b> – comma 752	<b>1,06%</b>
5. Aliquota <b>Immobili ad uso produttivo</b> classificati nel gruppo catastale <b>D</b> – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,30%	<b>1,06%</b>
6. Aliquota <b>Abitazioni a disposizione, altri immobili e Aree fabbricabili</b> – comma 754	<b>1,06%</b>
<b>Aliquote agevolate per ulteriori specifiche fattispecie</b>	
7. <b>Unità immobiliari ad uso abitativo</b> (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) <b>concesse in comodato</b> a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	<b>0,76%</b>
8. <b>Unità immobiliari abitative</b> (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in <b>locazione a canone concordato</b> , alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.  <i><b>In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta.</b></i>	<b>0,86%</b>
<b>Detrazioni</b>	
1. Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;	<b>€ 200,00</b>
2. Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)	<b>€ 200,00</b>

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €. 3.149,850,00, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 508.465,00) per un gettito netto di €. 2.641.385,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

**Premesso che:**

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

**Ritenuto che:**

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;
- la presente disposizione esimente, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

**Ritenuto**, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU, entro il 30 settembre 2020 esclusivamente per la quota di competenza del Comune, con esclusione quindi della quota di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva.

**Dato atto** che per la suddetta disposizione esimente non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU.

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione, per la parte relativa alla disposizione esimente di natura regolamentare, prot.n. 17638 del 17.06.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 11.06.2020;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Non essendovi alcun altro intervento, il Vice Presidente pone in votazione la delibera;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 13- Atenuti n. 0 -Votanti: n. 13- Voti favorevoli: n. 13

### DELIBERA

**1)- di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU, di cui all'art. 1 comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160:**

Fattispecie	Misura
<b>1. Aliquota Abitazione principale</b> (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate – comma 748	<b>0,60%</b>
<b>2. Aliquota Fabbricari rurali</b> ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993 – comma 750	<b>0,10%</b>
<b>3. Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati – comma 751	<b>0,23%</b>
<b>4. Aliquota Terreni agricoli</b> – comma 752	<b>1,06%</b>
<b>5. Aliquota Immobili ad uso produttivo</b> classificati nel gruppo catastale <b>D</b> – comma 753 Quota Stato – 0,76% Quota Comune – 0,30%	<b>1,06%</b>
<b>6. Aliquota Abitazioni a disposizione, altri immobili e Aree fabbricabili</b> – comma 754	<b>1,06%</b>
<b>Aliquote agevolate per ulteriori specifiche fattispecie</b>	
<b>7. Unità immobiliari ad uso abitativo</b> (Cat. A1,A2, A3, A4, A5, A6, A7,A8,A9, A11) <b>concesse in comodato</b> a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	<b>0,76%</b>

<p><b>8. Unità immobiliari abitative</b> (Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) concesse in <b>locazione a canone concordato</b>, alle condizioni definite in base alla legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, c. 3., e relative pertinenze (Cat. C2, C6, C7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p><i>In tal caso il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta.</i></p>	<b>0,86%</b>
<b>Detrazioni</b>	<b>Importo</b>
<p><b>1.</b> Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;</p>	<b>€ 200,00</b>
<p><b>2.</b> Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)</p>	<b>€ 200,00</b>

2)- di stimare in € 2.641.385,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 508.465,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3)- di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;

4)- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, per la sola quota di competenza del Comune, con esclusione quindi della quota di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

5)- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

6)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione :Presenti: n. 13 – Astenuti n. 0- Votanti n. 13 - Voti favorevoli n. 13, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 846 del 26/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/06/2020.

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 846 del 26/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 11/06/2020.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Vice Presidente  
SBORGIA FRANCESCA

Segretario Generale  
COVIELLO STEFANIA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1254**

Il 06/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 26 del 30/06/2020 con oggetto: **Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160). - Disposizioni acconto IMU 2020**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARIANI IOLANDA il 06/07/2020.